

DIREZIONE ENERGIE ED ALCOLI
Ufficio Accise sui prodotti energetici ed alcolici

Prot.: 131132/RU

Roma, 30 aprile 2020

A: Direzioni Interregionali

Direzioni Regionali

Direzione Interprovinciale

Uffici delle dogane

e, p.c. A: Direzione Antifrode e controlli

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Alcole denaturato utilizzato, in esenzione da accisa, tal quale come prodotto disinfettante. Difficoltà di reperimento alcole isopropilico e metilettilchetone. Formule aggiuntive di denaturazione. Istruzioni operative.

Di seguito alle misure urgenti già adottate per favorire l'impiego dell'alcole nella produzione di igienizzanti utile a contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19⁽¹⁾, la determinazione direttoriale prot. n. 131130 del 30 aprile 2020 interviene nuovamente in materia per sopperire alla riscontrata carenza di alcole isopropilico e di metilettilchetone, sostanze – com'è noto - componenti la formula di denaturazione generale dell'alcole per l'uso esente di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), del TUA⁽²⁾, causata dalla forte richiesta di alcole utilizzato tal quale come disinfettante contro il rischio sanitario.

Al riguardo, i servizi della Commissione, appositamente interpellati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su impulso dell'Agenzia, hanno fornito chiarimenti in relazione alla classificazione della denaturazione dell'alcole in funzione della destinazione del prodotto finale, diversa dal consumo umano.

Tali chiarimenti consentono di adottare, esclusivamente per la sola durata del periodo emergenziale, apposite procedure nazionali per la risoluzione della predetta criticità, ferma restando l'adozione di specifiche misure di controllo delle operazioni di denaturazione e della

⁽¹⁾ Cfr. nota prot.95966 del 19 marzo 2020

⁽²⁾ Cfr. note prot.77062 del 19 luglio 2017 e prot. 31696 del 23 maggio 2018

DIREZIONE ENERGIE E ALCOLI

Ufficio Accise sui prodotti energetici ed alcolici

circolazione sul territorio dello Stato dell'alcole utilizzato tal quale come prodotto disinfettante che garantiscano un livello di tutela dell'interesse fiscale uguale a quello previsto per l'alcole denaturato con denaturante generale.

Nel rispetto di tali condizioni e con la predetta finalità di superare la carenza di denaturanti, l'art. 1 della determinazione consente che per tutta la durata dello stato di emergenza, come deliberato con provvedimento del Consiglio dei Ministri, la denaturazione dell'alcole destinato alla vendita per essere impiegato tal quale in esenzione da accisa come prodotto disinfettante possa essere effettuata facendo ricorso, in via alternativa, a tre distinte formule appositamente individuate, che si aggiungono temporaneamente al c.d. eurodenaturante.

Trattasi, com'è evidente, di formule derivate da quella di denaturazione generale attualmente in uso, con la sostituzione rispettivamente:

- dell'alcole isopropilico con l'alcole terbutilico o con l'acetato di etile, rispettivamente nelle concentrazioni 1,0 litri per ettolitro anidro ovvero 3,0 litri per ettolitro anidro;
- del metiletilchetone (MEK) con l'acetone nella concentrazione di 1,0 litro per ettolitro anidro.

Per l'alcole etilico oggetto di tali operazioni di denaturazione viene richiesto un tenore effettivo di etanolo non inferiore a 83% in volume (anche determinato sulla base di analisi condotte dal depositario prima della denaturazione ed allegate al relativo verbale) ed un titolo misurato all'alcolometro CE non inferiore a 90% in volume.

Resta, ovviamente, ferma la facoltà per i soggetti che procedono alla denaturazione di continuare ad utilizzare la formula del denaturante generale, laddove l'alcole isopropilico ed il MEK siano disponibili.

Al fine di garantire un'adeguata vigilanza sulle operazioni di denaturazione dell'alcole, l'art. 2 dispone che le stesse siano effettuate presso gli impianti gestiti in regime di deposito fiscale richiamati dall'art. 1, comma 4, del D.M. n. 524/1996, i cui esercenti sono preventivamente autorizzati ad istituire un opificio di denaturazione dall'Ufficio delle dogane. L'esercente esegue le attività in osservanza delle prescrizioni impartite dall'art. 1, comma 5, del medesimo D.M. n. 524/1996 in materia di preventiva dichiarazione di effettuazione delle operazioni e di contabilizzazione dell'alcole denaturato. Al riguardo, in buona sostanza, codesti Uffici avranno cura di verificare che le operazioni di denaturazione di che trattasi siano effettuate secondo le medesime procedure e nel rispetto delle stesse prescrizioni di controllo attualmente vigenti per la denaturazione generale dell'alcole.

L'art. 3 racchiude la disciplina in materia di circolazione dell'alcole denaturato di cui all'art. 1 che viene circoscritta al territorio dello Stato. Il trasferimento del prodotto avviene con la scorta del DAS che riporta il tenore effettivo in alcole etilico dell'etanolo sottoposto a denaturazione nonché la gradazione dell'alcole denaturato rilevata con l'alcolometro.

DIREZIONE ENERGIE E ALCOLI

Ufficio Accise sui prodotti energetici ed alcolici

Sul medesimo documento di accompagnamento semplificato va altresì riprodotta una specifica dizione, quale enunciata nella determinazione direttoriale, identificante l'alcole di cui all'art. 1 e la formula selezionata per l'effettuazione della denaturazione sul prodotto movimentato. Al riguardo, gli Uffici vigileranno sul puntuale rispetto di tale prescrizione da parte degli speditori, in particolare tenendo conto della rilevanza della dizione di che trattasi per la legittimazione della provenienza dell'alcole come sopra denaturato, in caso di eventuali controlli successivi effettuati presso gli operatori della distribuzione del prodotto, sia all'ingrosso che al dettaglio.

Nell'art. 3 è, altresì, previsto che le movimentazioni di carico e di scarico dell'alcole denaturato sono contabilizzate giornalmente in apposite sezioni dei registri degli impianti di denaturazione e che i dati relativi a tali scritturazioni sono inviati in forma telematica alle previste scadenze. Pertanto, gli Uffici vigileranno che gli esercenti opifici di denaturazione, qualora procedano alla denaturazione con una o più delle formule dell'art. 1, adeguino le proprie contabilità con sezioni dedicate a ciascun tipo di alcole denaturato da essi ottenuto.

Sempre per le predette esigenze di vigilanza fiscale, il confezionamento dell'alcole come sopra denaturato è effettuato nel rispetto delle medesime prescrizioni (contabilizzazione su registri di c/s, etichettatura, ecc..) previste per l'alcole denaturato generale. Parimenti, la movimentazione e lo stoccaggio presso depositi diversi da quello di effettuazione della denaturazione sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1, commi 8 e 10, del D.M. n. 524/96.

In particolare, per quanto di competenza di questa Agenzia, non è necessario alcun adeguamento delle etichette attualmente in uso, in quanto l'eventuale riscontro della formula di denaturazione, in caso di controlli presso operatori economici della catena distributiva, sarà effettuato per raffronto con la formula indicata sui documenti di circolazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della determinazione, debitamente conservati dai predetti operatori nel rispetto del predetto art. 1, comma 10, del D.M. n. 524/96.

Infine, nell'art. 4, viene precisato che, decorso lo stato di emergenza, ferma restando l'impossibilità di effettuare ulteriori denaturazioni dell'alcole ai sensi dell'art. 1, il confezionamento e la commercializzazione dello stesso sono consentiti fino ad esaurimento delle scorte e non oltre il terzo mese successivo al termine dell'emergenza.

Codeste Direzioni territoriali in indirizzo vigileranno affinché l'azione dei propri dipendenti Uffici sia conforme alle istruzioni impartite con la presente direttiva.

p. IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna